

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1489

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato **BIGNAMI**

Misure di razionalizzazione della spesa pubblica in relazione all'erogazione di aiuti sociali e premi alla nascita

*Presentata il 9 gennaio 2019*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge vuole rappresentare un intervento concreto per la razionalizzazione e la riduzione della spesa pubblica in relazione all'erogazione di alcuni aiuti sociali, introducendo correttivi di maggiore equità alla luce del mutato contesto economico e sociale del nostro Paese.

L'articolo 1 interviene per modificare le modalità di erogazione dell'assegno per il nucleo familiare, prevedendo che tale assegno possa essere erogato esclusivamente per i familiari residenti in Italia o nei Paesi convenzionati ai fini del mantenimento di rapporti di reciprocità. Attualmente, infatti, si può beneficiare di tale assegno anche per i familiari non conviventi e dunque anche per quelli residenti all'estero. Nel 1990 i casi erano numericamente limitati ed erano quasi inesistenti quelli relativi a figli minori residenti fuori dal nucleo familiare. Rispetto al 1990 (anno di adozione della circolare dell'Istituto nazionale

della previdenza sociale n. 12 del 12 gennaio 1990) si sono moltiplicati a livello esponenziale gli stranieri che hanno ottenuto la cittadinanza. Questi oggi possono percepire l'assegno per il nucleo familiare per il coniuge e per i figli che risiedono all'estero e quindi anche per familiari che non risiederanno mai in Italia. L'articolo in esame non solo tenta di ristabilire un principio di equità nella destinazione delle risorse, ma permette di conseguire un risparmio notevole e di recuperare risorse da reinvestire in aiuti maggiormente mirati e indirizzati a chi effettivamente risiede nel territorio nazionale. Si prevede inoltre che, ai fini dell'erogazione dell'assegno, si tenga in considerazione il reddito di entrambi i genitori qualora presenti, anche se non conviventi e anche se uno dei due risiede all'estero.

L'articolo 2 propone modifiche concernenti l'individuazione della platea dei beneficiari dell'assegno sociale, nella convin-

zione che occorra una profonda revisione nelle modalità di erogazione di tale assegno, in particolare ai cittadini di Stati esteri. Tale spesa, infatti, risulta in continua crescita. I dati sugli assegni sociali, riferiti al 2016, riportati dal quotidiano «*Il Sole 24 ore*» hanno individuato 70.648 cittadini stranieri che hanno beneficiato di tale misura, di cui 16.232 provenienti da Stati entrati da poco nell'Unione europea e 54.416 di Stati non facenti parte dell'Unione, per una spesa complessiva di 426 milioni di euro e un aumento, rispetto al 2015, del 9,2 per cento (nel 2015, infatti, gli stranieri beneficiari erano stati 64.698). L'attuale normativa prevede la residenza per dieci anni al fine dell'ottenimento dell'assegno. L'articolo in esame propone di innalzare tale soglia a venti anni e di prevedere che il requisito della residenza sia dimostrato attraverso un'idonea certificazione ufficiale. Sono introdotti ulteriori criteri di equità sociale, come l'essere arrivati nel territorio nazionale entro il quarantesimo anno di età, l'aver lavorato almeno per dieci anni e l'essere stati iscritti ai centri per l'impiego nei periodi non lavorativi. Il comma 2

introduce un ulteriore elemento di novità: il diritto all'assegno sociale decade in presenza di sentenza di condanna penale passata in giudicato.

L'articolo 3 mira a introdurre ulteriori criteri al fine di rendere maggiormente equa l'erogazione del premio alla nascita o all'adozione. Il comma 1 propone che la richiesta del premio possa essere effettuata fin dal giorno successivo alla nascita e fino al compimento del sesto mese del neonato o all'atto dell'adozione e nel termine di novanta giorni da essa. La misura, infatti, si configura come premio e non come misura di sostegno. Si ritiene, pertanto, che debba essere erogata solo al momento della nascita o ad adozione avvenuta, e comunque fissando un limite temporale per la richiesta stessa. Il comma 2 vincola l'erogazione del premio al criterio della residenza. Inoltre, pur nella consapevolezza che si tratta di un premio e non di una misura di sostegno, si ritiene più equo vincolare l'erogazione del premio stesso ai nuclei familiari con un valore dell'ISEE non superiore a 25.000 euro.

## PROPOSTA DI LEGGE

### Art. 1.

*(Assegno per il nucleo familiare)*

1. Ai fini della concessione dell'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, si tiene esclusivamente dei familiari residenti in Italia o in Stati esteri con cui sono stati stipulati accordi o trattati che garantiscono condizioni di reciprocità. La residenza dei familiari, ai fini dell'erogazione dell'assegno di cui al presente comma, è attestata mediante documentazione rilasciata dagli uffici competenti. La presentazione della documentazione comprovante la residenza dei familiari è condizione indispensabile per l'erogazione dell'assegno di cui al presente comma.

2. Ai fini della determinazione dell'importo dell'assegno di cui al comma 1 si tiene in considerazione il reddito di entrambi i genitori qualora presenti, anche se non conviventi e anche se uno dei due risiede all'estero.

### Art. 2.

*(Assegno sociale)*

1. Possono beneficiare dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i cittadini di Stati non membri dell'Unione europea che dimostrino, mediante la presentazione di idonea certificazione rilasciata dagli uffici competenti, di essere stabilmente residenti nel territorio nazionale da almeno venti anni, di essere arrivati nel territorio nazionale entro il quarantesimo anno di età, di aver versato contributi lavorativi per almeno dieci anni e di essere stati iscritti, nei periodi non lavorativi, presso i centri per l'impiego sottoscrivendo la dichiarazione di immediata disponibilità.

2. La sentenza di condanna penale passata in giudicato per reati contro la persona e contro il patrimonio determina la decadenza dal diritto all'assegno sociale di cui al comma 1.

Art. 3.

*(Premio alla nascita o all'adozione)*

1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 353, le parole: « su domanda della futura madre, al compimento del settimo mese di gravidanza o all'atto dell'adozione » sono sostituite dalle seguenti: « su domanda della madre. La domanda può essere presentata dal giorno successivo alla nascita e fino al compimento del sesto mese del neonato, ovvero dalla data dell'adozione e nel termine di novanta giorni da tale data »;

b) dopo il comma 353 sono inseriti i seguenti:

« 353-*bis*. Le cittadine di Stati membri dell'Unione europea e quelle di Stati non membri dell'Unione stessa che la domanda per il riconoscimento del premio alla nascita o all'adozione di cui al comma 353 sono tenute a compilare una dichiarazione con la quale si impegnano a risiedere nel territorio nazionale per almeno sei anni dalla data di concessione del beneficio, pena la decadenza dal beneficio stesso. L'INPS dispone controlli annuali volti ad accertare il mantenimento del requisito di residenza di cui al presente comma.

353-*ter*. Il premio alla nascita o all'adozione di cui al comma 353 è erogato solo ai nuclei familiari con un valore dell'ISEE inferiore a 25.000 euro ».

